

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 22 luglio 2014, tra la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.,

e

le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU della sede di Genova,

dopo ampia ed approfondita discussione in merito la gestione delle eccedenze occupazionali già oggetto di disamina in precedenti incontri,

*hanno convenuto quanto segue.*

L'Azienda avvierà per la sede di Genova la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge 223/91 per la collocazione in mobilità di n. 20 (venti) dipendenti e le Organizzazioni sindacali indicate in premessa si impegnano a chiuderla con esito positivo entro sette giorni dalla data di avvio, sottoscrivendo l'allegato Accordo di positivo esperimento della procedura unitamente all'allegato accordo sul piano di incentivazione all'esodo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.

p. la SLC-CGIL

p. la FISTEL-CISL

p. la UILCOM-UIL

p. le RSU

*Manuela Ferraro*  
*De*

## VERBALE DI ACCORDO

Addì ..... 2014, tra la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., assistita da Confindustria Genova,

e


le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL territoriali, unitamente alle RSU,

dopo ampia ed approfondita discussione in merito alla procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge 223/91 avviata dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. con lettera del ..... per la gestione delle eccedenze occupazionali già oggetto di disamina in precedenti incontri;

### premessò che

le motivazioni della eccedenza di personale sono quelle riportate nella lettera ..... del ....., ovvero: .....

*tutto ciò premesso e ritenuto, dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti hanno convenuto e concordato quanto segue.*

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le Parti, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 8 della legge n. 236/1993, concordano che la collocazione in mobilità avverrà entro il ~~30 novembre 2014~~ *31 ottobre 2014* 
3. Al fine di mitigare le conseguenze sul piano sociale del piano di mobilità in parola, fermo restando il criterio delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, la collocazione in mobilità verrà effettuata con il criterio aggiuntivo della non opposizione.
4. Le Parti si danno atto ed esplicitamente concordano che, ai fini dell'individuazione dei lavoratori interessati al provvedimento, il criterio come definito al precedente punto tre è sostitutivo di quelli previsti dall'articolo 5 della Legge 223/1991.
5. Per il piano di incentivazione all'esodo per il personale in esubero le Parti fanno riferimento all'intesa in pari data sottoscritta.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed esaurito la procedura ex articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 ed ogni altra procedura conseguente e/o accessoria.

Letto, confermato e sottoscritto.



The block contains several handwritten signatures in black ink. From top to bottom, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names like 'Lupi Matteo' and 'Rosa'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

## VERBALE DI ACCORDO

Addì ..... 2014, tra la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., sede di Genova

e

le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL territoriali di Genova, unitamente alle RSU della sede di Genova;

in relazione all'accordo sulla mobilità in pari data sottoscritto tra le stesse parti, si conviene e si concorda il seguente

### PIANO DI INCENTIVAZIONE ALL'ESODO

Il presente piano di incentivazione all'esodo ha lo stesso periodo di validità dell'accordo sulla mobilità sottoscritto in pari data.

L'erogazione dell'incentivo all'esodo è subordinata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex articolo 2113, comma 4 del codice civile, che dovrà essere sottoscritto presso Unindustria-Roma entro e non oltre il mese successivo a quello della liquidazione delle competenze relative all'ultimo mese di lavoro e che contenga ampia rinuncia ad ogni pretesa, azione e/o ragione comunque riferibile al rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione, a fronte dell'erogazione dell'importo di € 500 (cinquecento) a titolo di transazione generale novativa.

Per il personale che verrà collocato in mobilità sulla base delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, fermo restando il criterio della non opposizione, l'importo dell'incentivo è determinato dal numero di mensilità stabilito per ciascuna fascia di età, come riportato nella tabella che segue. La retribuzione lorda mensile è quella relativa agli elementi fissi riferiti alla retribuzione del mese di giugno 2014, esclusi gli elementi variabili e gli eventuali benefits.

| Età             | N° mensilità lorde | Importo lordo minimo garantito |
|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| fino a 35 anni  | 20                 | € 45.000                       |
| da 36 a 40 anni | 28                 | € 60.000                       |
| da 41 a 45 anni | 32                 | € 80.000                       |
| da 46 a 60 anni | 36                 | € 80.000                       |

L'importo dell'incentivo derivante dal numero delle mensilità sopra indicato verrà maggiorato del 25% qualora la risoluzione del rapporto di lavoro abbia effetto entro il mese di ~~settembre~~ <sup>15 ottobre</sup> 2014 (es. Un lavoratore con 47 anni di età il cui rapporto di lavoro cessa entro il mese di ~~settembre~~ <sup>15 ottobre</sup> 2014 avrà diritto a 36 mensilità più il 25% e, quindi, complessivamente 45 mensilità).

A richiesta dell'interessato l'Azienda metterà a disposizione un servizio di Outplacement avvalendosi di società specializzata del settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

